



Dott.ssa Linda Solaro
NOTAIO

Repertorio n. 6250

Raccolta n. 4743

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
(9 maggio 2019)

Il giorno 9 (nove) del mese di maggio 2019 (duemiladiciannove), alle ore - sedici e minuti quarantasette.

in Rimini, in viale Principe di Piemonte civico numero 56, in una sala della "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.", ove richiesto.

Avanti a me dottoressa Linda SOLARO, Notaio in Rimini, con studio in via IV Novembre n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

è personalmente comparso il signor

- VEZZANI Fabrizio, nato a Fabbrico (RE) il 23 gennaio 1955, codice fiscale VZZ FRZ 55A23 D450M, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." con unico socio, con sede in Rimini (RN), viale Principe di Piemonte n. 56, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03600670404, iscritta al numero RN-300116 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A.A. di Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di legge e del vigente statuto sociale, società soggetta a direzione e controllo della società "RIMINITERME S.P.A.", con sede in Rimini (RN), frazione Miramare, viale Principe di Piemonte n. 56, capitale sociale Euro 8.353.011,00 (ottomilionitrecentocinquantatremilaundici virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 02666500406.

Il comparso della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società qui riunita per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno

Parte straordinaria

1. modifiche dello statuto sociale connesse all'ingresso del socio Comune di Rimini nella compagine sociale della controllante Riminiterme s.p.a..

Parte ordinaria

Omissis

Il costituito invita me Notaio a ricevere in forma pubblica il verbale dell'assemblea medesima - per quanto attiene alla parte straordinaria - e le delibere che essa adotterà.

Al che aderendo io Notaio alla richiesta dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi di legge e di statuto e con il consenso dell'assemblea, il sovracomparso signor VEZZANI Fabrizio il quale, dopo aver

constatato e dato atto:

a) che l'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale, è stata convocata in questi luogo e giorno per le ore 17,00, in seconda convocazione, mediante lettera raccomandata consegnata a mano il 28 marzo 2019 e successiva lettera raccomandata a mano in rettifica - riguardante esclusiva-

Registrato a RIMINI
in data 17/05/2019
al numero 5119
Serie 1T

Iscritto presso il
Registro Imprese
ROMAGNA -
FORLÌ-CESENA E
RIMINI
il 29/05/2019

- mente la seconda convocazione - consegnata in data 9 aprile 2019;
- b) che l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11,00 è andata deserta;
- c) che è presente l'unico socio "RIMINITERME S.P.A.", in epigrafe generalizzato - titolare dell'intero capitale sociale di nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) - in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Ioli Luca Maria, in esecuzione dell'assemblea ordinaria dei soci della controllante "RiminiTerme Spa";
- d) che è presente l'organo amministrativo in personale di esso componente quale amministratore unico;
- e) che non è previsto l'organo di controllo;
- f) che, nella sua qualità di presidente dell'odierna assemblea, ha personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art.2479 del Codice Civile;
- g) che l'unico socio ha dichiarato di essere sufficientemente informato sull'argomento da trattare, posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, e di non opporsi alla trattazione dello stesso;

dichiara

che la presente assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno per quanto riguarda la parte straordinaria dell'assemblea e rammenta che la società, interamente partecipata dalla "RIMINITERME S.P.A." in cui il "COMUNE DI RIMINI" è il "socio controllante", intende adottare alcune modifiche statutarie per l'adeguamento al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", da ultimo integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Il presidente inoltre rammenta che le modifiche dello statuto sociale in proposta sono stata approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Rimini nella Deliberazione numero 26 del 29 aprile 2019.

Il presidente espone quindi le novità introdotte in materia di partecipazioni societarie detenute da Pubbliche Amministrazioni ed inizia quindi la disamina delle proposte variazioni, che riguarderanno in particolare:

- l'introduzione nello statuto degli obblighi che le norme di legge vigenti (D.Lgs.175/2016 e D.P.R.251/2012) impongono alle "società a controllo pubblico";

- l'espansione delle competenze dell'assemblea dei soci per ricondurre l'assunzione delle scelte più importanti della società al socio (indiretto) Comune di Rimini, attraverso l'assemblea dei soci della controllante "RIMINITERME S.P.A.", le cui competenze sono contestualmente ampliate ed estese alla determinazione del voto che il legale rappresentante di "RIMINITERME S.P.A." dovrà esprimere proprio in seno all'assemblea dei soci di "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." con socio unico, sulle materie più importanti per la stessa controllata; viene creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante e, conseguentemente, in capo al socio (indiretto) Comune di Rimini;

- la nuova migliore e più puntuale definizione delle competenze e delle regole di funzionamento dell'assemblea dei soci, connessa alle nuove poten-

ziate competenze assembleari, sopra indicate;

- la nuova migliore e più puntuale definizione delle possibili "forme" dell'organo amministrativo - coerente con le sopravvenute disposizioni del D.Lgs.175/2016 - e delle relative competenze e modalità di funzionamento;
- la migliore individuazione dei due soggetti potenzialmente deputati al controllo della società, che possono tra loro coesistere ("e"), oppure essere alternativi ("o") o, infine, anche coincidere tra loro;
- l'inserimento degli obblighi di predisposizione del "bilancio annuale di previsione", della "relazione semestrale" e del "documento di confronto tra conto economico preventivo e consuntivo" - già previsti negli statuti delle altre "società a controllo pubblico" del Comune di Rimini - finalizzati ad una maggiore conoscenza, da parte dei soci, dell'andamento prospettico e corrente della società, nonché degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti da essa e delle relative motivazioni;
- in termini generali, l'aggiornamento dello statuto approvato in sede di costituzione della società nel 2006.

Il presidente dà integrale lettura dello statuto con le modifiche sopra proposte ed illustrate, infine dà atto che:

- il nuovo testo dello statuto con le modifiche proposte oggetto dell'odierna delibera è stato sino ad oggi depositato presso la sede sociale;
- nel nuovo testo dello statuto sociale, comunque, resterebbero invariati la denominazione, l'oggetto sociale, la sede, la durata ed il capitale della società.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente apre la discussione.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal presidente, con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano, come conferma il presidente

delibera

1) - di adottare un nuovo testo di statuto sociale in recepimento di tutte le modifiche statutarie illustrate dal presidente conseguenti al "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, da ultimo integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, lasciando invariati la denominazione, l'oggetto sociale, la sede, la durata ed il capitale della società.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, testo che composto di 27 (ventisette) articoli io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A", omessane lettura per volontà della parte che dichiara di conoscerne il contenuto, previa sottoscrizione dello stesso, per formarne parte integrante e sostanziale; su richiesta del socio si allega altresì lo statuto comparato sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà del comparente e previa sottoscrizione dello stesso;

3) - di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione dell'argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea in sede straordinaria e riserva al prosieguo la trattazione dell'argomento della parte ordinaria, essendo le ore

diciassette e minuti otto.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto steso su pagine sette di fogli due leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore diciassette e minuti dieci.

FIRMATO: FABRIZIO VEZZANI

LINDA SOLARO NOTAIO

Allegato "A" al Repertorio numero 6250/4743

STATUTO

"RIMINITERME SVILUPPO S.R.L."

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.".

Art. 2) OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto l'attività immobiliare in genere e quindi l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione in tutte le sue forme di immobili di ogni genere.

Nell'ambito dell'attività di cui sopra la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi direzionali, artigianali, commerciali di ogni dimensione e tipo - a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i prodotti e merci alimentari e non alimentari nonché tutte le attività extra commerciali e paracommerciali, ivi comprese quelle per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - strutture ricettive, ludiche e di intrattenimento, infrastrutture turistiche, stabilimenti balneari, centri medici e paramedici per la prevenzione, la salute ed il benessere psicofisico delle persone, centri per il fitness e la pratica sportiva, strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, beauty farm.

La società potrà altresì essere affidataria di servizi pubblici inerenti la prevenzione e il mantenimento del benessere psicofisico della persone.

La società potrà assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri per la profumeria, erboristeria, la cura del corpo, della forma fisica e similari e potrà esercitare il commercio dei prodotti medesimi.


La società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni anche di natura immobiliare, ritenute necessarie o anche semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre, purché non in via prevalente e nei limiti di legge, assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma e comunque garantiti, nonché, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare garanzie reali e personali nel proprio interesse ed in quello di terzi.

Art. 3) SEDE SOCIALE

3.1. La società ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà modificare all'interno del Comune l'indirizzo della sede legale, nonché istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. In tal caso l'organo amministrativo ha l'obbligo di darne comunicazione oltre che ai soci a tutti gli organi nominati della società.

3.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.



Art. 4) DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote a norma di legge.

5.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria può essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

5.4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5.5. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466 comma 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della quota e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare finanziamenti a favore della società, con obbligo di rimborso, in misura proporzionale o meno alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia.


Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

7.1. Il socio che intende cedere a titolo oneroso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di venti giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta comunicare, sotto pena di decadenza, la loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

7.2. Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7.3. Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al terzo indicato nella comunicazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite.

7.4. Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione di



cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a favore di soggetti che, rispetto al socio cedente, siano controllanti, controllati o sottoposti al medesimo controllo.

7.5. In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quota, ai soci compete il diritto di recesso.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA

8.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

8.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9) RECESSO

9.1. Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

9.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata o la comunicazione con posta elettronica certificata viene ricevuta dalla società.

9.4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

9.6. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro 180 (centottanta) giorni dalla data di esercizio del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.


9.7. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

Art. 10) ESCLUSIONE

10.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio o l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare convivente.

10.2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto



favorevole dei soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e ha effetto trenta giorni dopo la ricezione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'arbitro di cui all'articolo 25) del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'arbitro.

10.4. Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

10.5. Ai sensi dell'art. 2473-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art.11) ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.


E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

11.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente e dell'eventuale vice-presidente (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);
- c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni:
 - h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - h.2) accensione di mutui ipotecari;



- h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;
- h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;
- h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;
- h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;
- h.7) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA


13.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 21.1 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 22.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

13.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.5 Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o



teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 14) DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

14.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

14.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

14.3. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 15) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1. L'assemblea è presieduta

a) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;

c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).


L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

15.2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto richieda maggioranze diverse.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

15.4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.



15.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

16.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di "amministratore delegato") - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Art. 17) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA


17.1 Se nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Art. 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, o dal presente statuto, attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.



18.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Art. 19) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio è validamente costituito quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato).

19.4 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.


20.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

20.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

BILANCI ED UTILI

ARTICOLO 21 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo



all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Art. 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio.

22.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predisponde, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Art. 23) UTILI

23.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

23.2. In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE


Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge



richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 26) FORO COMPETENTE


26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che non sia sottoposta all'arbitro di cui all'articolo precedente, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d'ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

Art. 27) RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

FIRMATO: FABRIZIO VEZZANI

LINDA SOLARO NOTAIO



Legenda:

coprescritti
aggiunte
discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale)

coprescritti
aggiunte
obbligatorie e imposte da norma di legge (D.Lgs. 175/2016 o D.P.R. 261/2012) (non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

STATUTO

RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Riminitermo Sviluppo s.r.l.".

Art. 2) OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto l'attività immobiliare in genere e quindi l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione in tutte le sue forme di immobili di ogni genere.

Nell'ambito dell'attività di cui sopra la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi direzionali, artigianali, commerciali di ogni dimensione e tipo - a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i prodotti e merci alimentari e non alimentari nonché tutte le attività extra commerciali e paracommerciali, ivi comprese quelle per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - strutture ricettive, ludiche e di intrattenimento, infrastrutture turistiche, stabilimenti balneari, centri medici e paramedici per la prevenzione, la salute ed il benessere psicofisico delle persone, centri per il fitness e la pratica sportiva, strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, beauty farm.

La società potrà altresì essere affidataria di servizi pubblici inerenti la prevenzione e il mantenimento del benessere psicofisico della persone.

La società potrà assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri per la profumeria, erboristeria, la cura del corpo, della forma fisica e similari e potrà esercitare il commercio dei prodotti medesimi.

La società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni anche di natura immobiliare, ritenute necessarie o anche semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre, purché non in via prevalente e nei limiti di legge, assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma e comunque garantiti, nonché, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare garanzie reali e personali nel proprio interesse ed in quello di terzi.

Art. 3) SEDE SOCIALE

311. La società ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà modificare all'interno del Comune l'indirizzo della sede legale, nonché istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. In tal caso l'organo amministrativo ha l'obbligo di darne comunicazione oltre che ai soci a tutti gli organi nominati della società.

312. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4) DURATA

41. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

51. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote a norma di legge.

52. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono pure essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

53. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

54. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

55. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466 comma 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di rifinanziamento (tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della quota e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

6. In caso di riduzione di capitale conseguentemente o perdite, gli amministratori sono esonerati dal depositare nella sede della società la relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui al secondo comma art. 2482-bis del codice civile.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

61. I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare finanziamenti a favore della società, con obbligo di rimborso, in misura proporzionale o meno alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

[Handwritten signature]



7.1 Il socio che intende cedere a titolo oneroso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di venti giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta comunicare, sotto pena di decadenza, la loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

7.2 Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione ~~da~~ alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7.3 Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al terzo indicato nella comunicazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite.

7.4 Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti ~~a società controllanti la società-socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società-socia~~ nonché nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa a favore di soggetti che rispetto al socio cedente siano controllanti, controllati o sottoposti al medesimo controllo.

7.5 In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quota, ai soci compete il diritto di recesso.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

8.2 In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9) RECESSO

9.1 Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

9.3 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata o la comunicazione ~~o la comunicazione~~ o posta elettronica certificata viene spedita all'indirizzo della sede della società.

9.4 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5 Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

9.6 Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso data di esercizio del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.

9.7 In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

Art. 10) ESCLUSIONE

10.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio o l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare convivente.

10.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso mediante raccomandata o posta elettronica certificata e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione ricezione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'arbitro di cui all'articolo 25 del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'arbitro.

10.4 Dall'atto della data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

10.5 Ai sensi dell'art. 2473-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 11) ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopraindicati.

11.2 È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:


- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili

Commento [M1]: Sulla eventualità (non obbligatoria) della nomina dell'organo di controllo, si veda il commento al successivo articolo 12.1 lettera c.

Commento [M2]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11 comma 9 lettera d) del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M3]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11 comma 9 lettera c) del D.Lgs. 175/2016.

Antonio Veronesi



- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, del sindaco o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 6 c.c., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina, i loro poteri e compenso;
- h) la soluzione di un socio;
- i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente o dell'eventuale vice-presidente (che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);
- c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo monocratico o collegiale e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo o ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni:
- h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- h.2) accensione di mutui ipotecari;
- h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;
- h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;
- h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o su/di degli immobili o su/di parti di essi;
- h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o su/di degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

Commento [M4]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata. È esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente. Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Commento [M5]: La preventiva autorizzazione assembleare qui prevista serve a "mettere in controllo pubblico" (del socio (in realtà Comune di Rimini) la società). Infatti, con questa modifica e con quella contestuale dello statuto della controllante "Rimintame s.p.a." (con l'espansione delle competenze della relativa assemblea proprio a queste materie), viene creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante "Rimintame s.p.a."

177) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00.

f) l'esclusione di un socio

f) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12) MODALITA' DECISIONI DEI SOCI

1) Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) all'unanimità o a maggioranza espressa per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere c) 1) e g) del precedente articolo del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o spedita ai soci e consegnata o mare e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal libro dei soci ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nello stesso termine può essere convocata anche mediante telex o e-mail da spedirsi ai soci rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci ed ai Sindaci effettivi, se nominati.

2) Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3) L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma deliberante quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti, informati della riunione, tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4) Le Assemblee potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, l'Assemblea dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza o teleconferenza che:

Commento [M6]: Questo nuovo comma consentirà al socio controllante "Riminterme S.p.A." qualora lo ritenesse opportuno di esprimersi anche su materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

Fabrizio Verani



...sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

...venerdì indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea ordinaria). Il luogo e l'ora della riunione sono indicati nell'avviso di convocazione e gli intervenuti potranno affluire dovendosi tenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento e questo non venisse stabilito entro quindici minuti successivi l'assemblea non sarà valida e dovrà essere rinviata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

5. Il Presidente e il segretario avranno facoltà di eseguire la registrazione della seduta assembleare con gli strumenti opportuni qualora ritenute utile ai fini dell'eventuale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

6. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2478-bis del codice civile.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo, la seconda entro il termine previsto dall'articolo 22.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

13.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "postalelettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o i

membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.5) Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero del luogo e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

1) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su tutti i argomenti all'ordine del giorno;

3) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affilire, dovendosi tenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora, nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 14) DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

14.1) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

14.2) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

14.3) Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.


Art. 15) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1) L'assemblea è presieduta

a) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, dall'Amministratore più anziano di età. In mancanza, l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea designa pure un segretario (anche non socio) e sceglie tra i soci, se necessari, due scrutatori, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

Antonio Vetrani



c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

15.2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse ed il presente statuto stabilisca diversamente.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

15.4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

15.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

Art. 16) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO

1. Le decisioni dei soci, ove ammesse dalla legge possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. L'Organo Amministrativo può inviare ai soci mediante lettera raccomandata a r. fax o e mail la richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto.

3. I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare comunque la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione presso la sede sociale la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

4. Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda maggioranze diverse ed il presente statuto stabilisca diversamente.

6. Il compito dell'Organo Amministrativo verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i consensi per iscritto ed i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai Sindaci effettivi, ove nominati, il risultato delle

decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conte nell'annotazione suddetta.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico e da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri nominati dai soci secondo le modalità sopra previste.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e restano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo diversa decisione dei soci.

3. Per decisione dei soci, gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi tempo. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola o portata come rinuncia al risarcimento del danno.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono di loro ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori si applica quanto disposto dall'articolo 2385 del codice civile.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri che rimangono possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile.

6. La carica di amministratore è a titolo gratuito, salvo diversa decisione dei soci.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2385 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

16.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei costituenti, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi

Commento [M7]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M8]: Adeguamento alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 5/25/2012.

Fabrizio Venturi

[Signature]



componenti (che in tal caso assume la carica di amministratore delegato) fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Commento [M9]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "a", del D.Lgs. 175/2016.

Art. 187) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

17.1 Se nominato il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina dei consiglieri, il Consiglio stesso elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente determinandone i poteri e può nominare un vice-Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente ed il Vice-Presidente se nominato hanno la rappresentanza generale della società.

Se nominato un Amministratore Delegato a lui spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega ricevuta.

Se nominato l'Amministratore Unico a lui spetta la rappresentanza legale.

17.2 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Commento [M10]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il comportamento concludente consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Art. 198 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto o dall'atto di nomina attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. L'Organo Amministrativo, nei limiti dell'art. 2361 o.c., può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, Direttori e Gerenti, Tecnici determinandone i poteri.

18.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Art. 2019) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MODALITÀ DELLE DELIBERE

19.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente. Qualora il

Consiglio fosse composto da due soli membri per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di entrambi i membri e le deliberazioni sono assunte all'unanimità.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata a r. spedita, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta almeno otto giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, qualora nominati, con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, posta elettronica certificata) idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi o fax, da spediti almeno tre giorni prima della seduta.

La convocazione può avvenire anche per posta elettronica inviata almeno tre giorni prima, ma sarà valida soltanto se, tramite il provider o tramite la risposta di tutti i consiglieri e di tutti i Sindaci effettivi, se nominati, si potrà avere la certezza che l'abbiano ricevuta.

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera e validamente costituito quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri compresi i Sindaci effettivi, se nominati) e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video o teleconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi ai tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del segretario.

19.4 È altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione

Fabrizio Alessi



delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto dal presente statuto con riguardo alle decisioni dei soci con le seguenti precisazioni:

ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri;

le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. Nel caso in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479 c.c., la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico o di un collegio sindacale. Il revisore o il collegio sindacale hanno i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile ed esercitano altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter. Il compenso del revisore o collegio sindacale è determinato dai soci all'atto di nomina, così come la durata dell'incarico.

2. La società nomina il collegio sindacale e il revisore, e il compenso della legge. La società determina la retribuzione del sindaco e del revisore all'atto della loro nomina; in difetto si farà riferimento alla tariffa dei dottor commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato. I membri effettivi e supplenti dovranno essere nominati e funzioneranno ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo, monoarale o collegiale, e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

20.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

20.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 21 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

Commento [M11]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che "nelle S.r.l. a controllo pubblico... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternativa ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo "di legalità" e "revisore") non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, diversamente dall'organo di controllo.

Commento [M12]: Adeguamento alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 261/2012.

Commento [M13]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento prospettico della società da parte dei soci.

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso o, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche la relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Commento [M14]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento corrente della società da parte dei soci.

Art. 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge di esercizio.

22.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo, costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Commento [M15]: Obbligo finalizzato alla conoscenza da parte dei soci degli scostamenti tra i risultati economici preventivi e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Art. 23) UTILI

1. Gli utili netti, dopo il rilievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi a favore di prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure di erogazione di dividendi in tutto o in parte ai successi d'esercizio.

23.1 Gli utili netti, emersi dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

23.2 In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.


SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Fabrizio Veronesi



Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 26) FORO COMPETENTE

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che non sia sottoposta all'arbitro di cui all'articolo precedente, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d'ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

Art. 27) RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Fabrizio Colletta



